

Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti
all'o.d.g., ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del
Regolamento

ORIGINALE

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 3261 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: GAB/000113 del 98 - Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali.

L'anno 1998 addì _____ del mese di 28 LUG. 1998 in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
Salvatore Distaso	Presidente	//	Nunzia Fiorentino	Assessore	//
Rocco Palese	V. Presidente	//	Luciano Sardelli	"	//
Felice Amodio	Assessore	//	Mattia Mincuzzi	"	//
Fabrizio Camilli	"	//	Roberto Ruocco	"	//
Mario De Cristofaro	"	//	Michele Saccomanno	"	//
Rossana Di Bello	"	//	Giuseppe Semeraro	"	//
Nicola Marmo	"	//			

Assiste il dr. Dr. Romano Donno segretario redigente

LA GIUNTA REGIONALE

premesso che:

- con legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, contenente "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale", è stato sancito, in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il principio della separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico, riservata agli organi di direzione politica della Regione, da quella di gestione amministrativa, propria dei dirigenti;
- sul presupposto che la concreta attuazione di tale principio normativo fosse subordinato all'intervenuta definizione dei regolamenti di organizzazione previsti dalla stessa l.r. n. 7/97, e nell'attesa di tale definizione, il Consiglio Regionale di Puglia, nella seduta del 29 aprile 1998 approvava la legge regionale, consistente in un articolo unico e recante "Misure attuative del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni", con cui "in via provvisoria e sino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione previsti dalla l.r. 4.2.1997, n. 7", venivano individuati gli atti restanti nelle attribuzioni della Giunta Regionale ;

- con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali n. 200/5588/PU 030/01 41 del 3 luglio 1998, con cui si comunicava che il Governo aveva rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale, con osservazioni, la predetta legge, si precisava, tra l'altro, che le norme relative alla separazione delle competenze degli organi di direzione politica da quelle attribuite ai dirigenti, contenute nella l.r. n. 7/97 (artt. 4 e 5), sono "immediatamente applicabili".

Tanto premesso, nel prendere atto del contenuto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - n. 200/5588/PU 030/01 41 del 3 luglio 1998, si ritiene necessario, al fine di assicurare il corretto avvio dell'applicazione delle citate norme, provvedere a emanare apposite direttive alle strutture organizzative regionali.

LA GIUNTA

- Preso atto della nota n. 200/5588/PU 030/01 41 del 3 luglio 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

A) di emanare la seguente direttiva in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione della legge regionale n. 7/97 e del Dlgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni:

1 -Sino a diversa disciplina conseguente all' entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione previsti dalla l.r. 4.2.1997, n. 7, sono di competenza esclusiva dei Dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa, secondo le modalità di cui all'art. 6 della sopra citata legge.

2 - Ciascun dirigente incaricato della direzione dei settori e degli uffici previsti dalla l.r. 24.3.1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta il provvedimento finale relativo ai procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività della struttura cui è preposto, ancorchè affidati a strutture organizzative che ne costituiscono articolazione interna.

3 - Per i provvedimenti di cui innanzi i connessi provvedimenti contabili sono disposti dai medesimi dirigenti. A tal fine, in tali fattispecie, le parole "Giunta Regionale", previste dalle norme di contabilità regionale, devono intendersi sostituite con quelle di "dirigente di settore" ovvero di "dirigente di ufficio".

4 - I provvedimenti dei dirigenti sono redatti in duplice originale. Gli stessi sono immediatamente esecutivi e sono resi pubblici mediante inserimento in apposito Albo da istituirsi presso i rispettivi settori e uffici. L'avvenuta pubblicazione comunque non

esonera dall'obbligo della notifica ai soggetti interessati. Uno degli originali è trasmesso al Settore Segreteria della Giunta regionale al solo fine della raccolta.

5 - Le proposte degli atti da sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale devono indicare espressamente, nella parte finale della narrativa, il riferimento alla specifica competenza della Giunta così come puntualmente definita dall'art. 4, comma 4, della l.r. n. 7/97. Per quanto attiene la costituzione in giudizio della Regione, al fine di non derogare a norme di natura processuale, lo schema del relativo provvedimento, da assumersi da parte della Giunta regionale, è predisposto dal Settore Legale che istruisce la motivata proposta formulata dal dirigente del settore o ufficio competente per la materia oggetto della controversia.

6 - Ciascun Assessore, nell'ambito delle attività proprie di sovrintendenza al funzionamento degli uffici regionali, assicura la puntuale osservanza della presente direttiva con riguardo agli adempimenti ricadenti nel ramo di amministrazione cui è rispettivamente preposto, anche impartendo direttive ed adottando atti di impulso finalizzati al buon andamento dell'attività amministrativa. Copia degli atti adottati dai dirigenti delle strutture regionali vengono inoltrati all'Assessore titolare della delega per il corrispondente ramo di amministrazione.

B) Di rinviare a successivo provvedimento la nomina del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 21 della l.r. n. 7/97, dando mandato al Presidente della G.R. degli adempimenti necessari per raggiungere il previsto concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e all'Assessore alla Organizzazione di elaborare il Regolamento di cui all'art. 21, comma 7, della stessa legge, da proporre al Consiglio Regionale.

C) Di incaricare l'Assessorato al Personale di notificare il presente provvedimento a tutti i dirigenti regionali.


D) Di dichiarare il presente provvedimento non soggetto al controllo ai sensi della L. 127/97.

Il Presidente
- Prof. Salvatore Distaso -



IL SEGRETARIO DELLA G.R.

Dr. Romano Donno



Il presente provvedimento è esecutivo,

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dr. Romano Donno)

